



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Area Tecnica

**OGGETTO: Ordinanza n. 1630 relativa all'adozione di misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Parziale revoca delle ordinanze n. 1616 e 1617 di chiusura parchi e aree di gioco pubbliche**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 11 marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid – 19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Sindaco n. 1616 del 12 marzo 2020 e 1617 del 16 marzo 2020 con le quali sono state disposte la chiusura delle aree di gioco pubblico e dei parchi pubblici al fine di impedire l'assembramento di persone considerato il forte rischio di contatti sociali;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE, come ufficializzato dalle autorità sanitarie, nel Comune di Iseo si è registrato un arresto di contagi, come peraltro su tutto il territorio nazionale;

RISCONTRATO inoltre che dall'inizio dell'emergenza Covid – 19, la popolazione ha avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza in ordine al puntuale rispetto delle misure igienico sanitarie dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri intercorsi dal 23 febbraio al 26 aprile 2020 e più volte ricordate nelle diverse ordinanze del Sindaco e del Presidente della Regione Lombardia, dando prova pertanto che alcuni comportamenti finalizzati al contrasto del contagio virale, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione individuali, sono diventati modi di agire generalizzati;

RITENUTO, quindi, che si possa consentire, ancorché in forma contingentata, l'accesso ai parchi pubblici a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale quali guanti e mascherine e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del Covid – 19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, la revoca parziale delle Ordinanze Sindacali n. 1616 del 12 marzo 2020 e 1617 del 16 marzo 2020, consentendo l'accesso esclusivamente per passeggiate e attività motorie, a condizione che siano comunque e sempre rispettati rigorosamente i vincoli di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che siano indossate le protezioni quali mascherine o altro indumento a copertura di naso e bocca. Sono esentati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'utilizzo continuativo della mascherina.



COMUNE DI ISEO
(Prov. di Brescia)
Area Tecnica

Rimane vietato:

- accedere alle aree giochi per bambini ed utilizzare le relative attrezzature
- soleggiare, stendere teli o effettuare pic-nic
- immergersi nelle acque del lago

RACCOMANDA

A tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune.
2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura.

Si raccomanda in ultimo che tutta la cittadinanza applichi le misure igienico sanitarie indicate nell'Allegato 4 "Misure igienico sanitarie" di cui al D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Iseo, 14 maggio 2020

IL SINDACO
Dr. Marco Ghitti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)